

CORTE DI APPELLO DI ROMA

ATTO DI DIFFIDA

Della **RDB/CUB Pubblico Impiego**, in persona del suo coordinatore nazionale, signor Renato Sciortino, elettivamente domiciliato in Roma, Via Lucrezio Caro, 38, presso lo studio dell'avvocato Antonino Peraino

Nei confronti del **Ministero dei Trasporti e della Navigazione**, con sede in Roma, Via Dell'Arte, 16.

PREMESSO

- L'associazione sindacale RDB/CUB Pubblico Impiego rappresenta e tutela numerosi dipendenti di codesta Amministrazione, tra i quali anche il personale che svolge mansioni di esaminatore di teoria per il rilascio della patente di guida di categoria "A" e "B";
- Con nota del 24 marzo 2006 il Dipartimento per i Trasporti Terrestri ha reso noto di avere firmato una convenzione con Postecom s.p.a. per la regolamentazione della procedura relativa al rilascio delle smart card con firma digitale agli esaminatori. Con la nota di cui sopra si è chiarito che una volta assolti alcuni adempimenti formali, Postecom avrebbe inviato agli Uffici delegati le smart card, già pronte per l'uso; nessun incombente era previsto a carico degli esaminatori;
- Del tutto inopinatamente, in questi giorni gli esaminatori sono stati invece informati che addirittura, per potere ricevere la smart card e, quindi, utilizzare la firma digitale, devono sottoscrivere personalmente con Postcom s.p.a., a nome proprio, un apposito contratto " Per la fornitura del servizio di certificazione e di marcatura temporale", (il quale, tra l'altro, rinvia ad un non meglio precisato "Manuale Operativo", il cui contenuto è del tutto ignoto).

In mancanza di ciò gli interessati non potranno ricevere la firma digitale e, conseguentemente, non essendo più possibile

sottoscrivere manualmente documentazione cartacea, non potranno più esercitare le funzioni di esaminatori, con conseguenti e gravi danni anche di natura economica;

- Che la richiesta ai singoli dipendenti di sottoscrizione di un contratto con una società privata, terza rispetto al rapporto di impiego in essere con codesta amministrazione, è illegittima perché tale possibilità non è prevista dalla normativa contrattuale e legale che disciplina il rapporto di impiego. L'eventuale sottoscrizione del contratto esporrebbe infatti il dipendente, in ragione degli adempimenti connessi alle funzioni attribuite, a responsabilità ed obblighi contrattuali - ivi compreso il risarcimento di danni - nei confronti di un soggetto che, come si è già detto, è del tutto estraneo al rapporto di impiego.

In ogni caso, anche prescindere dalle considerazioni che precedono, non appare dubbio che, anche ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, costituisca un preciso onere dell'Amministrazione adottare tutte le soluzioni idonee a garantire il regolare svolgimento del servizio, non potendosi neppure ipotizzare che il perseguimento dei fini istituzionali sia rimesso all'adempimento di un negozio giuridico (contratto) rimesso alla esclusiva volontà del dipendente e di una società privata.


Per le ragioni sopra esposte, poiché la richiesta agli esaminatori di sottoscrivere il contratto di fornitura con Postecom s.p.a. è sicuramente illegittima, è del tutto evidente che codesta Amministrazione debba revocare gli atti già emanati in tal senso ed adottare tutti i provvedimenti dovuti e necessari al regolare adempimento dei fini istituzionali.

In particolare, agli esaminatori per il rilascio della patente di guida dovrà essere garantita la possibilità di continuare a svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza, senza necessità di sottoscrivere un contratto con la società Postecom s.p.a.

Tutto ciò premesso, la RDB/CUB Pubblico Impiego, come sopra domiciliata

DIFFIDA

Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in persona del ministro pro tempore, con sede in Roma, Via Dell'Arte, 16, ad



emanare nel termine di dieci giorni dal ricevimento della presente diffida, tutti gli atti e provvedimenti necessari al ripristino della legalità violata, provvedendo, in particolare, a che il personale che svolge funzioni di esaminatore per il rilascio della patente di guida (categoria "A" e "B") possa continuare ad adempiere alle predette funzioni pur senza sottoscrivere con Postecom s.p.a. il contratto per la fornitura del servizio di certificazione e di marcatura temporale.

Con avvertenza che il rifiuto di adempiere a quanto sopra richiesto, anche dopo la notifica del presente atto, può costituire fonte di responsabilità amministrativa, civile, penale e contabile e che i funzionari destinatari della presente diffida saranno ritenuti personalmente responsabili anche ai sensi del D.Leg.vo n. 165/2001.

Roma, 22 Giugno 2006

Per la RDB/CUB Pubblico Impiego
Renato Sciortino

RELATA DI NOTIFICA

Istante come in atti, io sott.tto uff.le giudiziario della Corte di Appello di Roma, ho notificato copia autentica e conforme della diffida che precede a:

Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in persona del ministro pro tempore, con sede in Roma, Via Dell'Arte, 16

REPORT TX

GIU. 24 2006 01:02PM

N.	ALTRQ FAX	ORA INIZIO	TEMPO	MODO	PAGINE	ESITO	COD.
01	0659083113	GIU.24 12:58PM	03'13	TX	03	OK	(00)